

**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI
DI TRASPORTO**

INDICE

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 3
Art. 2 – NORME GENERALI	pag. 3
Art. 3 – SOGGETTI INTERESSATI	pag. 3
Art. 4 – REQUISITI E TITOLI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI	pag. 3
Art. 5 – RILASCIO DELL’ATTESTATO IN ESENZIONE D’ESAME	pag. 5
Art. 6 - AVVISO PUBBLICO	pag. 5
Art. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME	pag. 5
Art. 8 – AMMISSIONE ALL’ESAME E RELATIVE PROCEDURE	pag. 6
Art. 9 - COMMISSIONE D’ESAME	pag. 6
Art. 10 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME	pag. 7
Art. 11 – PROVA D’ESAME	pag. 8
Art. 12 – RILASCIO DELL’ATTESTATO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE	pag. 8
Art. 13 - ACCERTAMENTI E REVOCA DELL’ATTESTATO	pag.8
Art. 14 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA	pag.9
Art. 15 – ADEGUAMENTO NORMATIVO	pag.9

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Ravenna gli esami per ottenere l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, della Legge Regionale 13 maggio 2003 n. 9 e del presente Regolamento.

ART. 2 – NORME GENERALI

1. Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente.
3. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza annuale, salvo diversa determinazione del Responsabile del Servizio competente in relazione alle richieste degli utenti.

ART. 3 – SOGGETTI INTERESSATI

1. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza, previo superamento di esame di idoneità di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1991, n. 264:
 - a) coloro che intendono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - b) coloro che subentrano per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale, del socio o dell'amministratore in possesso del titolo professionale;
 - c) coloro che, pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza anteriormente al 5.9.1991 (pertanto, con conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza.

ART. 4 - REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità coloro che sono in possesso di:

A) requisiti di cui all'Allegato "C", punto 3 della Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9, di seguito riportati:

- avere raggiunto la maggiore età;
- non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis del c.p., o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale.;
- non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione, previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- non essere interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- essere in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equipollente.

B) cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente ed essere comunque stabiliti in Italia;

2. Possono essere ammessi all'esame producendo, in sostituzione del titolo di studio, l'attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione professionale di cui all'art. 4, commi 6 e 7 della Legge 4 gennaio 1994, n. 11, secondo le disposizioni definite dalla deliberazione della Giunta Regionale 18.4.2001, n. 542:

- i soggetti subentranti nell'attività, in caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'idoneità professionale;
- i soci ed i familiari del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, come individuati dall'art. 4, comma 7 della Legge 4 gennaio 1994 n. 11;
- i soggetti che dimostrino di aver esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da meno di tre anni anteriormente al 5.9.91.

3. I soggetti che dimostrino di aver esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da più di tre anni, ma meno di cinque, anteriormente al 5.9.91, possono essere ammessi all'esame in carenza del titolo di studio e senza l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale. L'esperienza posseduta può essere dimostrata a mezzo di qualsiasi atto o documento probante quali libri paga, attestazioni di versamento dei contributi previdenziali, atti notori, ecc.

ART. 5 – RILASCIO DELL'ATTESTATO IN ESENZIONE D'ESAME

1. Possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale, anche in difetto del richiesto titolo di studio, con le modalità e nei termini di cui ai Decreti del Direttore Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione datati 2 luglio 1996 e 19 febbraio 1998:
 - coloro che esercitavano effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della Legge 8 agosto 1991 n. 264 (5.9.1991);
 - i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club che siano in servizio da almeno quindici anni.

ART. 6 – AVVISO PUBBLICO

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale viene fissata mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. L'avviso viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 60 (sessanta) consecutivi, pubblicato nel sito Web dell'Ente, nonché inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – **Ramo Trasporti Direzione Generale Territoriale Nord-Est** - Ufficio Motorizzazione Civile di Ravenna (di seguito denominato Motorizzazione Civile di Ravenna).
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato in giorni 60 dalla data di pubblicazione.
4. Con l'Avviso Pubblico è messo a disposizione degli interessati l'elenco completo dei quesiti facenti parte della prova d'esame.

ART. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità di cui all'Art. 1 del presente Regolamento, devono presentare apposita domanda redatta in bollo alla Provincia di Ravenna, secondo il fac-simile reperibile sul sito web della Provincia, con la quale dichiarano, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, quanto di seguito elencato:
 - a. generalità, residenza e cittadinanza;
 - b. il possesso del necessario titolo di studio, ovvero il possesso dell'attestato di partecipazione al previsto corso di formazione professionale;
 - c. il possesso dei requisiti, già elencati al precedente art. 4, punto A).
2. Ai sensi dell'art. 39 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo l'istanza dichiarazioni sostitutive, va apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione, se la

domanda viene consegnata di persona. In alternativa l'istanza può essere inviata per posta unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

3. Alla domanda debbono essere allegati, a pena di esclusione dalla prova:
 - l'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria. Per quanto concerne la quantificazione di tali diritti si fa riferimento all'Allegato "A", punto 1 della Legge Regionale 13 maggio 2003n. 9. In nessun caso la somma verrà restituita;
 - una marca da bollo del valore corrente, da apporre sull'attestato. In caso di esito negativo della prova, la marca verrà restituita.
4. La Provincia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni via fax.

ART. 8 – AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

Il Servizio competente:

- a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza del bando;
- b) redige l'atto dirigenziale di ammissione o di esclusione alla sessione d'esame;
- c) predispone l'elenco degli ammessi, che viene affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito web della Provincia di Ravenna per giorni 15 (quindici) consecutivi, unitamente alla data di svolgimento della prova d'esame. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
- d) comunica ai candidati esclusi, con lettera raccomandata AR, i motivi della non ammissione;
- e) provvede al rilascio degli attestati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del verbale contenente l'esito delle prove.

ART. 9 – COMMISSIONE D'ESAME

1. La Commissione d'esame viene istituita con determina dirigenziale ed è composta come segue:
 - Presidente - designato dalla Provincia ed individuato nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria D;
 - un esperto designato dalla Motorizzazione Civile di Ravenna, appartenente almeno alla categoria D;

- un componente designato dalla Provincia, esperto in materia di “Navigazione” e/o “Pubblico Registro Automobilistico” e/o “Regime tributario”.
- 2. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del competente Servizio.
- 3. Per ogni membro della Commissione, e per il segretario, viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d’esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
- 4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.
- 5. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.
- 6. La Commissione d’esame dura in carica tre (3) anni dalla data del provvedimento di nomina.
- 7. A ciascun componente della Commissione, al segretario ed ai relativi supplenti in caso di assenza, vengono corrisposti, per ogni sessione d’esame, i gettoni di presenza ai sensi della Legge Regionale del 13 maggio 2003 n. 9, Allegato “A”, punto 2.
- 8. In apertura di ogni sessione d’esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell’elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l’esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell’art. 51 del Codice di Procedura Civile.
- 9. La Provincia di Ravenna può stipulare accordi con altre Province per lo svolgimento unitario degli esami, anche avvalendosi di un’unica Commissione per più ambiti provinciali.

ART. 10 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA D’ESAME

1. Durante la prova d’esame non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la sigla di un componente della Commissione. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
3. La Commissione esaminatrice cura l’osservanza di tali disposizioni ed il concorrente che contravviene, viene escluso dalla prova d’esame.

ART. 11 – PROVA D’ESAME

1. L’esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle seguenti discipline, come definite dall’ allegato C, punto 1 della Legge Regionale del 13 maggio 2003n. 9:
 - a) la circolazione stradale,
 - b) il trasporto di merci,
 - c) la navigazione,
 - d) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.),
 - e) il regime tributario.
2. Per essere ammessi a sostenere la prova d’esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d’identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità.
3. A ciascun aspirante verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente venticinque quesiti, cinque per ciascuna delle cinque discipline oggetto d’esame.
4. La prova d’esame ha una durata di due ore e si considera superata dai candidati che rispondono in maniera esatta ad almeno quattro dei cinque quesiti previsti per ogni disciplina formante oggetto del programma d’esame.
5. Al termine della seduta d’esame, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l’indicazione per ciascuno di essi del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene pubblicato all’Albo Pretorio per giorni 15 (quindici) consecutivi e sul sito web dell’Ente.

ART. 12 – RILASCIO DELL’ATTESTATO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

1. Al candidato che ha superato l’esame, viene rilasciato un attestato avente validità illimitata nel tempo, che certifica l’idoneità professionale.

ART. 13 – ACCERTAMENTI E REVOCA DELL’ATTESTATO

1. Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la Provincia effettuerà, anche dopo il rilascio dell’attestato, controlli a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione all’esame.
2. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l’esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Dirigente del Servizio competente procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell’attestato. Inoltre, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Provincia di Ravenna segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza di reati.

ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 15 – ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme regionali, statali, statutarie. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.